

# Delibere d'inizio anno: VADEMECUM

(a cura della Federazione Sindacati Indipendenti)

## PER INIZIARE BENE UN NUOVO ANNO

L'anno scolastico 2007-2008 inizierà per tutti gli insegnanti con le riunioni collegiali, si consiglia di fare molta attenzione alle delibere in quanto le stesse investono tutta l'attività didattica, determinando qualitativamente e quantitativamente l'impegno professionale degli insegnanti.

### Delibera piano annuale degli impegni dei docenti

L'art. 26, comma 4, del CCNL 2002-2005, stabilisce che gli "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è **deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze"**

Il Collegio è quindi sovrano nel deliberare gli impegni di lavoro, e sul decidere la

quantità e l'organizzazione degli impegni. Il Piano delle attività non è una comunicazione da parte del Dirigente ai docenti ma è una proposta che va discussa e i docenti hanno il diritto di intervenire con eventuali modifiche.

Si ricorda che le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale sono riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **per un totale di 40 ore annue;**

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima **un impegno non superiore alle quaranta ore annue;** La frase un **impegno non superiore alle 40 ore** sta a significare che vi è un tetto massimo ma lascia lo spazio alle delibere collegiali per la quantificazione cioè per stabilire la quantità

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. (ART. 27 CCNL)

### IL CALENDARIO SCOLASTICO

Ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico. Il MIUR conserva la competenza relativa alla determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; della indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità; della determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole. Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella

della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario (anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell'art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto

dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico. La 4733/2003 nota del MIUR ha chiarito che le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare; le

<p>giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano e-</p>	<p>sperti autorizzati dal Consiglio d'Istituto (comma 7 art. 13 decreto legislativo 29-7/94), sono considerate come giorni di lezione; le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate</p>	<p>per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.</p>
<p><b>Delibera piano formazione e aggiornamento professionale</b></p>		
<p>L'aggiornamento è un diritto e non un obbligo, per cui a nessuno può essere chiesto di frequentare corsi contro la propria volontà. Le iniziative di formazione e aggiornamento costituiscono "obbligo" per l'amministrazione, ma "diritto" per il singolo, sono "attività aggiuntive", quindi del tutto facoltative, (con tale dicitura devono essere inserite nel Piano annuale delle attività). Per l'attuazione di esse si dispone di risorse finanziarie che possono essere utilizzate per le iniziative progettate: dalla scuola, dalle scuole in rete, promosse dall'amministrazione regionale, nazionale e per le iniziative realizzate in autoaggiornamento. Si prevede quindi anche la possibilità di accesso al rimborso per le spese relativi-</p>	<p>ve all'autoaggiornamento (acquisto di libri e riviste per l'insegnamento, abbonamento ad internet, quote di spese per iscrizione a corsi di aggiornamento e di formazione, a corsi di specializzazione, master, ecc...) Si consiglia in sede collegiale di deliberare la destinazione di fondi per l'aggiornamento e la formazione dei docenti anche per l'autoaggiornamento, secondo criteri definiti in contrattazione d'istituto. (Direttiva n. 47 del 23 maggio 2007 art. 4 realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art. 3 della direttiva n. 70/2002.) E' bene rammentare che il personale docente che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione cen-</p>	<p>trale o regionale, da enti accreditati nonché dalle scuole anche in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti e ad esso spetta l'eventuale corresponsione del rimborso delle spese di viaggio (art. 62 CCNL 200-3). Per le delibere del Collegio dei docenti per iniziative di formazione ed aggiornamento raccomandiamo di specificare: 1. Su formazione e aggiornamento si veda il CCNL 200-3 da art. 61 a art. 69, la direttiva n. 47 del 23.5.2007 e il contratto regionale su formazione e aggiornamento.</p>
<p><b>Delibera attività da retribuire con il Fondo d'Istituto</b></p>		
<p>Un lavoratore della scuola ha diritto ad avere un compenso ogni volta che effettua una prestazione aggiuntiva rispetto a quelli che sono gli obblighi contrattuali (art. 26 e 27 del Ccnl/03). Il collegio docenti individua le attività aggiuntive necessarie per il funzionamento e l'arricchimento dell'offerta formativa in base alle proposte presentate dai docenti. A settembre in sede di collegio è necessaria una pianificazione progettuale, ogni proposta va esaminata e discussa al fine di vedere la reale coerenza con i principi del POF. Generalmente i lavori hanno inizio con l'esame delle tipologie di commissioni proposte dai docenti necessarie per le attività funzionali all'insegnamento, quando si è concordi sulle stesse si passa a stabilire il numero dei docenti necessari per il</p>	<p>loro funzionamento, ed in ultimo si individuano i nominativi dei docenti. Per l'individuazione dei docenti, è consigliabile la procedura che permette la candidatura del docente e nell'eventualità che queste superino il numero stabilito per quella commissione si passa alla votazione a scrutinio segreto. Per ogni commissione è necessario individuare il referente cioè colui che convoca i lavori della commissione e fa da tramite tra la commissione e il collegio. Si consiglia di non istituire commissioni per le quali nessun docente voglia candidarsi poiché il Dirigente scolastico, visto che il Collegio le ritiene indispensabile, passa a precettare i docenti. I lavori poi proseguono con l'esame dei singoli progetti, ma prima di fare questo è il collegio deve stabilire i</p>	<p>criteri per la formazione della graduatoria dei progetti, poiché a volte date le risorse finanziarie non tutti possono essere approvati, ad esempio un criterio potrebbe essere che vengono approvati prioritariamente i progetti che coinvolgono più classi ecc. Una volta individuati i criteri si passa ad esaminare i singoli progetti per i quali il referente deve illustrare le finalità, gli obiettivi, i tempi necessari espressi in ore, i destinatari, le risorse umane e gli strumenti. Finita l'illustrazione di tutti i progetti si passa all'approvazione. Il collegio può demandare, dopo aver stabilito i progetti ad apposita commissione la valutazione di quelli da approvare ed inserire nel POF.</p>
<p><b>Delibera Funzioni strumentali</b></p>		
<p>Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa, cioè in relazione alle concrete esigenze del POF. Il collegio dei docenti definisce il campo d'azione, i criteri di attribuzione e il delle funzioni strumentali svincolato da ogni indicazione ufficiale, nel numero non rientra il collaboratore vicario. Appare opportuno cercare di delineare un'ipotesi procedurale per</p>	<p>l'individuazione e l'assegnazione delle funzioni obiettivo che, pur nel rispetto della vigente normativa, renda quanto più possibile efficaci e snelli gli adempimenti relativi. La prima, fondamentale, pregiudiziale operazione da effettuare da parte del collegio docenti consiste nella individuazione delle funzioni strumentali che si ritengono necessarie per la migliore rispondenza dell'organizzazione e dell'azione educa-</p>	<p>tiva e didattica alle finalità che sono proprie della singole scuole. Al riguardo, vanno prese in considerazione: a) le finalità generali assegnate ai singoli ordini di scuola; b) le finalità specifiche assunte dalla singola scuola; c) le caratteristiche proprie della singola scuola. L'individuazione delle funzioni</p>

<p>strumentali dovrebbe risultare strettamente correlata ai compiti specifici previsti per ciascuna di esse e che tuttavia possono essere anche meglio definiti in riferimento alle esigenze che ciascuna istituzione scolastica individua in rapporto al proprio Piano dell'offerta formativa.</p> <p>Sembra estremamente importante che i compiti delle singole funzioni strumentali risultino accuratamente precisati, anche analiticamente, al fine di consentire ai docenti di valutarne la rispondenza alle loro competenze ed alle loro motivazioni.</p> <p>Una volta individuate, le funzioni strumentali vanno graduate in ordine di necessità, a cominciare da quella ritenuta più utile.</p> <p>Sulla base dei compiti previsti per ciascuna delle funzioni strumentali, è agevole individuare i requisiti che i candidati dovranno possedere. Al riguardo, sembra opportuno che tali requisiti si riferiscano, non solo a specifiche competenze, ma anche a motivazioni personali (tratti di personali-</p>	<p>tà). Per quanto attiene alle competenze, sembra che sia opportuno fare riferimento, più che a titoli di studio, a competenze operative (conoscenze procedurali), possibilmente già sperimentate. Le funzioni strumentali sono chiamati ad operare a sostegno dei colleghi impegnati nella concreta programmazione, organizzazione e realizzazione dell'azione educativa e didattica, che, giova ribadirlo, nella scuola dell'autonomia è mirata ad assicurare ai singoli alunni il successo formativo, inteso come piena formazione della personalità nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali. Sulla base delle indicazioni del Collegio i docenti interessati presentano le loro motivate e documentate istanze. Tali richieste, in riferimento ai profili professionali dei singoli docenti, dovrebbero essere limitate alle sole funzioni strumentali rispondenti alle proprie motivazioni e competenze. Il procedimento si</p>	<p>conclude con l'elezione dei docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione a scrutinio segreto sempre obbligatoria allorché si fa riferimento a persone (cfr. D.Lgs. 16.4.2004 n. 297 art. 37 punto 4). Il compenso aggiuntivo per ciascuna funzione strumentale va caso per caso quantificato nella contrattazione integrativa d'istituto di cui all'art. 6 del CCNL 24.7.2003 ( comma 2 art. 30), tenendo conto delle risorse complessive assegnate a tale scopo, del numero delle funzioni attivate dal Collegio dei docenti nonché dell'impegno richiesto per ciascuna di esse. Nel caso non si attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, le istituzioni scolastiche possono utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo con le stesse finalità ( comma 4 art. 3-</p>
---	---	--

### Parere criteri assegnazione dei docenti alle classi

<p>Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio; il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare attuazione all'applicazione dei criteri fissati dal consiglio di circolo e di istituto (articoli 7, 10 e 396 del decreto legislativo 297/94). Egli può discostarsene solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). Se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004). Generalmente la continuità didattica rimane un criterio prioritario, tranne casi particolari (per esempio, l'incompatibilità del docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso docente). Vediamo in dettaglio la procedura dell'assegnazione delle classi. Al Consiglio di Circolo o d' Istituto il testo unico assegna il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse ( articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94). La delibera che assume la natura di atto normativo,</p>	<p>come si è detto, non potrà essere ignorata dal dirigente scolastico che ne risulta vincolato in funzione del provvedimento finali. Prima però di dare attuazione alla delibera del Consiglio d'Istituto, il dirigente scolastico convoca il Collegio dei docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La delibera del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede, all'atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. In caso contrario si verificherebbe l'assurdo di un tacito assenso alla delibera del Collegio, da parte del dirigente stesso che, per contro, in sede di attuazione, si comporterebbe diversamente. Successivamente il dirigente scolastico ha l'obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi delle decisioni collegiali. A questo iter ora si aggiunge un passaggio ulteriore, quello derivante dall'introduzione della contrattazione integrativa d'istituto, infatti il contratto di lavoro all'art. 6 lettera d) dispone che, tra le materie di contrattazione a livello di singola scuola, rientri anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei docenti in base al piano dell'offerta formativa. Questo ulteriore adempimento procedurale, concorre alla formulazione dell'atto finale da parte del dirigente scolastico. Se l'assegnazione dei docenti comporta spostamenti da un plesso all'altro, è necessario applicare la normativa tenendo conto anche di quanto stabilito nel contratto d'istituto (cfr. art. 6, comma. 2 lett. e</p>	<p>CCNL 2002-2005). In quest'ultimo caso, parte della giurisprudenza di merito appare orientata a ritenere prevalente l'anzianità di servizio rispetto alla continuità didattica (Tribunale di Potenza sentenza del 5.7.2002). Riportiamo di seguito in corsivo il contenuto dell'art. 4 del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2007/2008</p> <p><i>l'assegnazione nel circolo e nell'istituto. Nella scuola materna ed elementare, l'assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, sono regolate dal contratto d'istituto. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e in tal senso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Qualora il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico del circolo o dell'istituto comprensivo si atterrà all'art. 25 del CCDN del 18.1.2001, richiamato nelle premesse al CCDN del 21.12.2001 e riportato nella nota 1 all'art. 4 del CCNI del 2007/2008. Nella scuola secondaria, quando le cattedre e/o i posti siano costituiti tra diverse sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse sono definite dal contratto d'istituto</i></p>
---	--	---

## Deliberazione del POF - D.P.R. 08.03.1999, n. 275

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità tutto ciò sta a significare che l'insegnante o gli insegnanti che non condividono le scelte didattiche della maggioranza del Collegio, ad esempio: la scelta del libro di testo comune a tutte le classi o la metodologia didattica da utilizzare (unità didattica, modulo, ...), possono esplicitarlo al momento della Delibera del Collegio docenti e far mettere a verbale la loro dichiarazione. La diversa "opzione metodologica" sarà segnalata nel POF. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di isti-

tuto. Quindi il P.O.F. deve essere elaborato, modificato e deliberato dal Collegio dei docenti mentre al Consiglio di Circolo/Istituto spetta il solo compito di "adottarlo". Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari."

Attenzione nell'elaborazione e approvazione del POF poiché:

- a) il progetto che appare nel POF diviene un impegno della scuola ed un impegno preso senza cautele (può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: "previa disponibilità dei docenti") potrebbe aprire lo spazio ad una precettazione del dirigente. Per i progetti, le attività, le commissioni o quant'altro deliberato devono esserci

docenti che danno la loro disponibilità per l'attuazione.

b) l'orario di servizio (non l'orario di lavoro) deve essere funzionale al POF e funzionale ai progetti sperimentali avviati nelle scuole. Quindi attenzione a ciò che si approva nel Collegio (progetti, sperimentazioni, ...) poiché potrebbe influire sull'orario di servizio. Nello specifico per la scuola primaria l'art. 26, comma 5, recita: "nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il Collegio dei docenti non abbia effettuato questo tipo di programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio". Spesso decisioni autonome, prese in base a detto D.P.R., impongono un peggioramento del servizio reso e notevoli sacrifici didattici, il più delle volte non retribuiti o scarsamente riconosciuti, ma fatti passare come fiore all'occhiello dell'offerta formativa della scuola.

Importante non delegare ogni decisione in merito al POF al dirigente scolastico o ad apposite commissioni che spesso lo stesso dirigente finisce per condizionare.

### Delibera suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri

La scansione dell'anno scolastico ha avuto, nella storia del nostro sistema scolastico, un iter complesso ed articolato. Dal *bi-mestre* previsto dalla 'Riforma Gentile' si è passati al *trimestre* col R.D. del 1925 ed, infine, con l'art.4 della Legge 9.8.86, n.467, che stabilisce che "*l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi*", si è giunti ad una formula 'mista' (trimestre/quadrimestre) che solitamente si è tradotta nell'opzione *quadrimestrale*. Per quanto attiene alla scansione dell'anno scolastico rimane vigente il decreto legislativo del 16/04/1994 n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ancora vigente all'art.74 comma 4 stabilisce che "L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi e la successiva O.M. 11.05.95, n.159, c.3 dell'art.2 che introduce nella normativa una sottile riforma sancendo che " (...) *la deliberazione del collegio dei docenti relativa alla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri deve essere adeguatamente motivata. Attesa l'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alun-*

ni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del collegio dei docenti deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni medesimi.

In tal senso la scelta del quadrimestre implica

- un'attività di verifica-valutazione e relativa comunicazione, almeno bimestrale, ai consigli di classe ed alle famiglie, del profitto conseguito nel periodo in questione, da ogni singolo discente (riportando la norma, nella sostanza, ai presupposti sanciti da Gentile),
- una adeguata azione docimologica che, partendo da un'analisi delle specifiche competenze di ogni singolo alunno, si traduca in una reale occasione di intervento/recupero mirato dei problemi identificati.

### Criteria per le attività alternative alla religione cattolica

<p>Prima di deliberare in merito all'alternativa alla religione cattolica occorre fare riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 29-0/1992, i cui principi fondamentali si possono così sintetizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi";</li> <li>• la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;</li> <li>• il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;</li> <li>• la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano;</li> <li>• l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);</li> <li>• la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. "La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: <u>l'esercizio della libertà costituzionale di religione</u>";</li> <li>• "lo stato di non obbligo ha la finalità di <u>non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza indivi-</u></li> </ul>	<p>duale l'esercizio di una libertà costituzionale.."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza... da quello delle <u>libere richieste individuali all'organizzazione scolastica.</u>"</li> </ul> <p>Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l'impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un'ottica di "opzionalità", cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti:</p> <p>Alcune ulteriori precisazioni sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l'attività che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche;</li> <li>2. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l'anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior ragione se questo avviene da un anno all'altro;</li> <li>3. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d'ufficio, "il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi" e precisa che "il capo d'istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto;</li> <li>3. le attività per i non avvalentisi non</li> </ol>	<p>possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l'esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell'IRC. L'attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l'IRC, "quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche";</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. la collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l'uscita dalla scuola, anche nella materna ed elementare (non si capisce quale differenza faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime ore);</li> <li>5. le attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa, con l'obbligo di evitare ogni discriminazione, tenendo presente che l'insegnamento della RC "sarà impartito nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.";</li> </ol>
---	--	---

## CONSIGLI DI CLASSE , INTERCLASSE E INTERSEZIONE

### CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di Classe sono gli organismi cui competono i poteri di decisione, organizzazione, programmazione e valutazione relativi ad una classe. Essi presentano una doppia struttura: in forma ristretta (alla presenza dei soli docenti) seguono le attività didattiche in senso stretto, ivi compresa la valutazione di fine quadrimestre e di fine anno. In forma allargata (alla presenza dei 2 delegati dei genitori e dei 2 delegati degli studenti) deliberano su tutte le attività curriculari di tipo accessorio (viaggi di istruzione, attività pomeridiane, interventi in orario scolastico nell'ambito di progetti proposti dal Consiglio di Istituto e/o dal Collegio Docenti). Il Consiglio di Classe è presieduto dal Preside che, solitamente, delega un docente a presiederlo. Per ragioni di tempo ed organizzazione la presenza del Preside si ha in occasioni particolari ed agli scrutini. Un docente svolge la funzione di segretario e di ogni riunione del CdC viene redatto apposito verbale la cui lettura, per le parti di loro interesse, può essere richiesta da tutti gli aventi titolo attraverso apposita richiesta in Segreteria Didattica. I Consigli di

Classe, oltre allo scrutinio, tengono 4 o 5 riunioni l'anno nelle due forme descritte sopra. Il Calendario delle riunioni è consultabile alla voce Informazioni Essenziali della pagina Scuola.

### CONSIGLIO DI INTERCLASSE

Il consiglio di interclasse nelle scuole primarie è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Fanno parte del consiglio di interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse nella scuola elementare, per ciascuna classe interessata, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. I consigli di interclasse sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Compito del consiglio di interclasse è la formulazione di proposte al collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica, alla sperimentazione e all'agevolazione dei rapporti tra docenti stessi, i genitori e gli alunni.

Adotta delibere in materia di programmazione, iniziative di aggiornamento, adozione di libri di testo, esprime parere per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.

### CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

Il consiglio d'intersezione ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

### **Non si deve deliberare la riduzione dell' ora di lezione per motivi di didattica Rifiutare di pronunciarsi sulla riduzione oraria o al limite votare l'unità oraria da 60 minuti**

La riduzione dell'ora di lezione per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa ecc.) deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto o di Circolo (fino a 50 min.) e in questo caso non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (circ. 243/79, circolare 192/80).

La riduzione dell'ora di lezione, motivate in seno al Collegio Docenti in relazione al Piano dell'Offerta Formativa, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei docenti, "comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica" (CCNL 2002-2005, art. 26, comma 7 e 8) e ancora al D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c.

2b. La normativa relativa alla riduzione oraria per cause di forza maggiore negli ultimi anni non è cambiata, per cui le scuole che l'avevano adottata, verificando la persistenza delle condizioni che l'avevano determinata, possono mantenerla con le stesse motivazioni. Ciò che invece è cambiato è la responsabilità sotto il profilo erariale: prima si chiedeva l'autorizzazione al Provveditorato, ora,

con l'autonomia, sono i Dirigenti Scolastici a doverne rispondere. Ecco perché molto spesso i Dirigenti Scolastici fanno pressione sul Collegio Docenti affinché approvi la riduzione oraria per motivazioni didattiche, obbligandoli al recupero e quindi cautelandosi sia sotto il profilo economico che decisionale.

L'unico comportamento adeguato da parte del Collegio Docenti è quello di rifiutare di pronunciarsi sulla riduzione oraria o al limite votare l'unità oraria da 60 minuti. Nel decidere la riduzione oraria per motivazioni didattiche dev'essere altresì ricordato che la determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricula e delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di essa non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte delle Istituzioni scolastiche. Ciò è tanto vero ove si consideri che il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, dopo aver determinato la quota di orario obbligatorio nazionale di curricula (85%) e quella riservata alle Istituzioni scolastiche (15%), nel richiamare espressamente, con riferimento ad entrambe, la

facoltà di utilizzare gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dall'art. 4 del medesimo D. P.R. n. 275/1999, sancisce però che l'adozione nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo. Dalla normativa citata si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P. O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.

**A settembre ed a giugno, prima che inizino le lezioni, o dopo che sono terminate, in assenza di attività collegialmente programmate, è illegittima l'imposizione ai docenti dell'obbligo di presenza a scuola**

Gli obblighi di servizio dei docenti sono contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL 2002-05. e sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, tutto quello che non rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale, "straordinario" quindi "facoltativo".  
"Prima dell'inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (art 26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d'anno scolastico e la loro scansione temporale.  
In particolare l'art. 26 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali.  
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05 comma 5).  
A settembre e a giugno, se le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già ter-

minate, è illegittima l'imposizione ai docenti dell'obbligo di presenza nella scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 2002-05. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell'8.5.1987).  
Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all'insegnamento, gli adempimenti a cui i docenti sono tenuti sono di due tipi:  
individuale (la cosiddetta funzione docente, non quantificabile ma neppure infinita!)  
collegiale (quantificabili)  
- Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2) rientrano le attività relative:  
1) alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni;  
2) alla correzione degli elaborati;  
3) ai rapporti individuali (e l'aggettivo "individuale" è riferito al docente non al genitore) con le famiglie.  
Come si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non possono essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti fantasiosi.  
- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  
· partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,

quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a);  
· la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di inter-classe, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);  
· lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c)  
Quanto sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli obblighi di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi compresi gli impegni precedenti l'inizio e seguenti il termine delle lezioni. Per tutte le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento.

**Accesso agevolato ai documenti**

I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono documenti ufficiali e pubblici vincolati alla legge sulla trasparenza. Pertanto qualsiasi docente può fare richiesta di averne copia senza alcun onere né bolli di sorta. In particolare ne hanno accesso agevolato i membri degli organi collegiali stessi, lo stabilisce la nota ministeriale prot. D/7812 datata 3 maggio 2000., Nella nota sta scritto che "...ai componenti degli organi collegiali è consentito di prendere visione dei verbali relativi all'organo di appartenenza con rilascio di copia in modo agevolato."  
Ogni tentativo da parte dei dirigenti scolastici di impedire l'accesso ai documenti risulta invece una violazione del diritto alla trasparenza.  
Ricordiamo inoltre che la manomissione, da parte di chicchessia, dei verbali, costituisce un reato di "falso in atto pubblico" punibile penalmente.

**No al marcatempo per i docenti**

Finalmente chiusa l'annosa questione sollevata da alcuni Dirigenti scolastici che hanno tentato di imporre ai docenti la timbratura del cartellino, quasi fossero i dipendenti di una fabbrica, anziché insegnanti.  
La parola fine è stata scritta dalla Suprema corte di Cassazione che ha stabilito l'illegittimità dell'imposizione del cosiddetto marcatempo, in assenza di specifica previsione nel contratto di lavoro.

## Docenti: “Nessun obbligo sorveglianza alunni è legittimo oltre l’orario di servizio”

Tutti i doveri e gli obblighi spettanti agli insegnanti sono contenuti CCNL 2002-05, l’assistenza e l’accoglienza dei bambini da parte dei docenti sono previste all’art. 26 (*attività di insegnamento*) comma 10, durante il servizio di mensa e all’art. 27 (*attività funzionali all’insegnamento*) comma 5, nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Non è previsto dal contratto di lavoro che i docenti, al termine delle attività didattiche, si soffermino nei locali scolastici per custodire alunni nel caso questi non vengano prelevati dai genitori o siano in attesa dell’arrivo dello scuolabus, infatti nel contratto ( art. 27 comma 5 ) è scritto “ assiste all’ uscita degli alunni medesimi” quindi non è prevista per i docenti effettuino attività di sorveglianza dopo la fine dell’attività didattica in attesa dei genitori .Nel contratto poi non troviamo neppure scritto che il

docente ha l’ obbligo di identificazione dei familiari autorizzati al prelevamento dei minori, i compiti di identificazione spettano alle forze dell’ordine, vedasi: carabinieri, vigili, polizia, non certo agli insegnanti. Il dovere di vigilanza, nei periodi “successivi all’orario delle attività didattiche”, è annoverato tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A, e precisamente al Collaboratore scolastico . A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A ( Collaboratore scolastico ), rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ...”Risulta impensabile ed improponibile che un lavoratore (in questo caso l’insegnante) prolunghi il proprio orario di servizio a seconda dell’estemporanea esigenze dell’utenza, dei disagi del traffico urbano e della pianificazione dei tra-

sporti scolastici effettuata dai comuni. Soprattutto in riferimento ai ritardi sistematici di alcuni genitori nel venire a ritirare i figli. Si ribadisce che il tempo trascorso a scuola, con funzione di custodia, non può essere recuperato, non essendo tale istituto previsto dal CCNL tranne che per quanto previsto dall’art. 16 (permessi brevi) e non può essere pagato, poiché non rientra tra le attività programmate e comunque tale tempo non è attività di insegnamento, né attività funzionale all’insegnamento mentre il rientra tra gli obblighi del Collaboratore scolastico, ancora in servizio nei momenti successivi al termine delle lezioni .

## SOMMINISTRAZIONE FARMACI

La recente nota del MIUR prot. 2312 del 25 novembre 2005 fornisce alcuni chiarimenti a riguardo sottolineando come la somministrazione dei farmaci da parte degli insegnanti o di altri operatori scolastici avvenga solo previa disponibilità da questi offerta. In sintesi il documento spiega come la somministrazione debba essere richiesta formalmente dai genitori su presentazione di certificato medico indicante la posolo-

gia, le modalità di dispensazione e conservazione del farmaco in oggetto. I dirigenti scolastici devono individuare un locale idoneo alla somministrazione e conservazione del medicinale e ne concedono l’accesso durante l’orario scolastico ai familiari o ad altri adulti delegati, verificano altresì la disponibilità sia di insegnanti che di personale ATA alla somministrazione, tra coloro che abbiano seguito corsi di pronto soccorso. **In caso di mancata di-**

**sponibilità da parte del personale e di assenza di locali idonei, i dirigenti procedono all’individuazione di altro personale appartenente alle istituzioni sanitarie del territorio: ASL, Enti Locali, operatori sanitari o volontari**


Agosto n.2 - 2007



